

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 28.10.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

**ADMAIORA**

Editrice

---

#### Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

### **Valido l'accollo interno**

*Pur non essendo espressamente disciplinato dall'art. 1273 c.c., l'accollo interno è una schema negoziale lecito con cui gli accollanti si impegnano a tenere indenne il debitore accollato, senza assumere la veste di debitori nel rapporto esterno con il creditore*

*Nel sistema dell'art. 1273 c.c., il quale costruisce l'ipotesi di accollo a efficacia esterna come vero e proprio contratto a favore di terzo, l'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione*

*Nell'ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall'art. 1273 c.c., il negozio non importa una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, e determina l'assunzione del debito in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito.*

**Tribunale di Trani, sentenza del 23.10.2015**



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI TRANI  
Ex-SEZIONE DISTACCATA DI RUVO DI PUGLIA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, in persona della dott.ssa Sandra Moselli, ha pronunciato la seguente sentenza

*...omissis...*

MOTIVI DELLA DECISIONE

**I giudizi riuniti R.G. 19268/2003 ed R.G. 19308/2002.**

Nel giudizio identificato xxxxxx ha convenuto in giudizio i genitori Gxxxxco xxxx, i germani xxxxx, nonché xxxxaolo chiedendo di accertare:

1) in via principale, la nullità della scrittura privata datata 15.6.1999, nonché dei successivi atti di trasferimento immobiliare posti in essere in esecuzione degli accordi contenuti in detta scrittura, per " *illiceità della causa e/o per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c. e, in particolare, alla norma introdotta dalla legge 108/96 sull'usura*";

2) in via gradata, la nullità ovvero annullabilità della clausola, sempre contenuta nella citata scrittura privata del 15.6.1999, con la quale xxxxxxx aveva concesso in comodato al fratello xxxx, la metà dell'appartamento al 1° piano facente parte dello stabile sito in Terlizzi al viale dei Liliun n.33, del quale l'attore invocava il riconoscimento della piena proprietà in suo favore per dedotta intervenuta usucapione, unitamente a due magazzini (sempre siti in Terlizzi al viale dei xxx ) uno al piano interrato e l'altro al piano terra.

L'attore adduceva, a sostegno della domanda di nullità della scrittura privata, "una notevole e macroscopica sproporzione" tra la prestazione eseguita dai germani , ovvero il pagamento agli istituti di credito della somma di lire 710.555.832 per debiti dei genitori ed il vantaggio ottenuto da ciascuno di essi, in relazione all'effettivo valore del compendio immobiliare loro trasferito dai genitori; rilevava la natura usuraria di detto vantaggio per approfittamento dello stato di bisogno dei genitori che volevano evitare la vendita all'asta del loro patrimonio; riteneva che la dedotta nullità investisse anche la clausola di comodato inserita in detta scrittura privata con cui la sorella Maria concedeva in comodato al xxxx la metà dell'appartamento ed i locali; contratto di comodato, comunque annullabile per vizio del consenso, essendo stato "costretto" a sottoscrivere in calce la scrittura provata del 15.6.1999; allegava di aver sempre avuto il godimento uti dominus da oltre venti anni degli immobili e che, comunque, la sorella ed il nipote non ne avevano mai avuto il possesso.

Si sono costituiti xxxxxx ( figlio di xxx) eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire in capo a xxxxx, per essere le vittime della condotta illecita altrui, secondo la medesima prospettazione attorea, i genitori, xxxxxxela, nonché la prescrizione annuale dell'azione di rescissione eventualmente proposta, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata.

Si sono costituiti anche xxxxxx eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire in capo a xxxx, nonché la prescrizione annuale dell'azione di rescissione eventualmente proposta, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.

Rimanevano contumaci xxxxxx.

Il giudizio è stato riunito al giudizio n. Rxxx in considerazione della parziale connessione oggettiva e soggettiva.

Quest'ultimo giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis da xxx, ha ad oggetto la domanda di rilascio degli immobili condotti in comodato da xxxxx ovvero in subordine, l'accertamento della loro proprietà in capo a xxxxx, per atto a rogito del notaio xxxxxx del 18.6.1999, con condanna al risarcimento del danno subito per l'occupazione senza titolo del bene dal 30 dicembre 2002, xxxxxxx si è costituito in detto giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo a xxxxx, chiedendo, nel merito xxx, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile per cui è causa.

Con ordinanza del 17.12.2004 il giudice disponeva procedersi secondo il rito ordinario prevalente rispetto a quello locatizio, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma V, c.p.c., nella formulazione allora vigente.

La causa veniva istruita con interPELLI, prova testimoniale e consulenza tecnica.

Con comparsa di intervento depositata il 29.6.2009 xxxxxx interveniva in qualità di erede di xxxx per aderire alle domande formulate da xxxx

Nelle more del giudizio ne veniva chiesta la sospensione ex art. 295 c.p.c. avendo xxxx introdotto altro giudizio pendente presso il Tribunale di Trani R.G. xxxx2010, quale figlio legittimario pretermesso di xx ed inerente ai beni immobili oggetto di donazione a xxxx

La richiesta veniva respinta non sussistendone i presupposti in quanto il presente giudizio ha diverso petitum e diversa causa petendi rispetto al giudizio di lesione della quota di legittima con la conseguenza che l'eventuale pregiudizialità logica di quest'ultimo non si accompagna anche alla necessaria indispensabilità giuridica dello stesso, nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico non determina l'effetto preclusivo del giudicato, e, quindi, la condizione necessaria per disporre la sospensione del giudizio.

#### **Sull'atto di intervento di xxxxxxx.**

Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'atto di intervento di xxx quale erede di xxx in quanto presupposto per l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. è l'estraneità dell'interventore rispetto al processo, circostanza non ravvisabile nel caso di specie, essendo l'interventore già parte del giudizio.

#### **Sulla tardività del deposito delle comparse conclusionali di xxx**

Sempre in via preliminare occorre rilevare la tardività del deposito delle note conclusionali di xxxedele, xxxx 30 marzo 2015, tardivamente rispetto al termine perentorio del 24 marzo 2015 fissato per il deposito delle  note conclusionale ai sensi dell'art. 190, comma 1 c.p.c. Del pari tardivo il deposito del fascicolo di parte, oltre che delle memorie di replica.

Ciò comporta l'inutilizzabilità di dette memorie nel presente giudizio essendo la parte decaduta dalla possibilità di depositarle, con la conseguenza che anche le istanze istruttorie ivi formulate non possono essere riesaminate.

Del pari, deve prescindere dal contenuto del fascicolo di parte, tardivamente depositato, con la precisazione che le domande non possono intendersi rinunciate, ma che la decisione deve avvenire allo stato degli atti, prescindendo dalle difese finali e dalla documentazione di parte.

**Sulla nullità della scrittura privata del 15.06.1999 per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c. e Legge 108/96.**

Con scrittura privata del 15.6.1999, sottoscritta da tutte le parti del presente giudizio, le stesse convenivano un fattispecie negoziale complessa, essenzialmente riconducibile ad un acollo interno di debiti altrui con promessa di trasferimento di immobili.

In particolare, xxxx, davano atto di aver donato, con obbligo di collazione, al figlio xxxxxxxla somma di lire 360.000,00 in data 9.11.1990; in veste di fideiussori ed avvallanti del figlio xxxx, si obbligavano ad estinguere personalmente i debiti (ammontanti complessivamente a lire 380.000.000 ) contratti dal figlio nei confronti di due istituti bancari, con rinuncia espressa a surrogarsi nei diritti delle banche creditrici nei confronti di quest'ultimo; sempre in veste di fideiussori ed avvallanti del figlio xxx, dichiaravano di aver subito una procedura esecutiva immobiliare; affermavano inoltre di essere debitori nei confronti della Cassa xxxxxx del Colle dell'ulteriore somma di lire 150.000.000 nonché verso professionisti per competenze.

Per far fronte all'esposizione debitoria dei genitori, i germani xxx, xxxx, xxxx si obbligavano ad estinguere i debiti gravanti sui genitori , ricorrendo a mutui con i

medesimi istituti bancari; a titolo di corrispettivo dell'acollo di detti debiti da parte dei figli, i coniugi xxxx si obbligavano a trasferire entro quindici giorni dall'avvenuta cancellazione delle ipoteche giudiziali e delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari, i diritti di proprietà delle unità immobiliari specificamente indicate nella scrittura del 15.6.1999.

Unitamente all'acollo dei debiti i germani si obbligavano al versamento di una somma mensile a titolo di assegno alimentare in favore dei genitori.

Mentre con riferimento alla quota pari alla metà dell'appartamento al primo piano della palazzina sita in xxxxx già condotta da xx si impegnava a concederla in comodato al fratello, sino alla data improrogabile del 30 dicembre 2002, con obbligo del comodatario di restituirla alla scadenza libera e sgombra da persone e cose.

Richiamato in questi termini il contenuto della scrittura privata del 15.6.1999, lo schema negoziale complesso posto in essere dalle parti può ricondursi all'acollo interno del debito : gli odierni convenuti ( accollanti ) hanno sollevato i propri genitori ( accollati ) dai debiti da questi

contratti, in qualità di fideiussori ed avallanti, nei confronti di due istituti bancari, con liberazione del debitore principale, il fratello xxxxxxx

**Pur non essendo espressamente disciplinato dall'art. 1273 c.c., l'accollo interno è una schema negoziale lecito con cui gli accollanti si impegnano**

**a**  **tenere indenne il debitore accollato, senza assumere la veste di debitori nel rapporto esterno con il creditore**

**Nel sistema dell'art. 1273 c.c., il quale costruisce l'ipotesi di accollo a efficacia esterna come vero e proprio contratto a favore di terzo, l'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione**

**Nell'ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall'art. 1273 c.c., il negozio non importa**  **una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, e determina l'assunzione del debito in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito (Cass. 4383 del 2014).**

Posta la liceità dello schema negoziale dell'accollo interno, occorre verificare se la promessa di trasferimento di beni immobili a titolo di corrispettivo per l'accollo del debito, costituisca un'ipotesi di nullità del rapporto.

Invero, detto trasferimento immobiliare esula dalla previsione di cui all'art. 2744 c.c. che commina la nullità del patto con il quale si conviene il trasferimento immobiliare dal debitore al creditore del bene dato a garanzia del credito in caso di inadempimento del medesimo credito. Né l'attore può sostenere la nullità della convezione del '99 trattandosi di contratto nullo per usurarietà.

Come noto, la modifica dell'art. 644 c.p. a seguito delle legge 108 del 1996, ha previsto che il delitto d'usura sia integrato indipendentemente dall'approfittamento dello stato di bisogno richiesto, invece, per la fattispecie della rescissione dall'art. 1448 c.c.

Il vantaggio usurario, al di fuori dell'ipotesi di superamento del tasso soglia, è configurabile nel caso di sproporzione tra le prestazioni, in relazione alle concrete modalità del fatto, e di difficoltà economica a finanziaria del debitore.

Le conseguenze civilistiche del cd. contratto usurario, fatta eccezione per l'ipotesi di mutuo usurario disciplinato dall'art. 1815, comma 2, c.c., non sono espressamente disciplinate dal legislatore, ma deve ritenersi, conformemente alla dottrina maggioritaria, che detto contratto piuttosto che affetto da nullità radicale, dia luogo ad un'ipotesi di rescissione del contratto ovvero di risarcimento del danno, sussistendone i presupposti.

Sia nell'una che nell'altra ipotesi l'inefficacia del rapporto può essere fatta valere solo dal soggetto leso dalla sproporzione ovvero i coniugi Grixxxxxo xxx e non anche da xxxxx privo di

interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., tanto con riferimento all'azione di nullità che di rescissione della scrittura privata del 15 giugno 1999.

Sul punto non può non rilevarsi che, prescindendo dalla fondatezza dell'azione, l'attore non ha alcun interesse alla caducazione della scrittura privata sia sotto il profilo della illiceità della causa per usurarietà del vantaggio conseguito dai fratelli ai danni dei genitori sia sotto il profilo dell'approfittamento dello stato di bisogno dei genitori.

E' evidente l'effetto utile della scrittura privata per xxxxx che viene liberato dai propri debiti contratti verso due istituti di credito, con rinuncia dei genitori a surrogarsi nei diritti delle banche creditrici.

In realtà, secondo la stessa prospettazione attorea, i soggetti asseritamente lesi dalla pattuizione, sono i coniugi xxxxx, i soli legittimati ad avanzare la domanda di rescissione del contratto, ovvero ad aver interesse alla declaratoria di nullità del contratto medesimo sotto il profilo dell'eventuale indebito vantaggio patrimoniale dei contraenti.

Né l'interesse alla caducazione della scrittura privata del 15.6.1999 può ravvisarsi nella tutela della quota di legittima spettante a xxxxx: detto interesse, oltre a non essere attuale e concreto, essendo i genitori ancora viventi alla data di introduzione della domanda, non trova tutela attraverso lo strumento giuridico utilizzato, tant'è che l'attore risulta aver proposto azione di riduzione per lesione della legittima alla morte del padre in altro giudizio.

Per le ragioni indicate, in definitiva, deve essere respinta la domanda di nullità della scrittura privata del 15.6.1999 promossa da xxxx.

#### **Vizio del consenso e annullabilità.**

L'attore ha anche chiesto l'annullamento della scrittura privata del 15.6.1999 per vizio del consenso, sostenendo di aver proceduto alla sottoscrizione della medesima a seguito della pressione morale del padre, che avrebbe minacciato di uccidersi se il figlio non sottoscriveva l'atto.

Tale circostanza, invero, confermata solo dal teste xxxx, moglie di xxx, non appare verosimile.

Da un lato, tutti i germani hanno dichiarato che la xxxx

Dall'altro, xxxx ha riferito di non aver mai visto la scrittura privata del 15.6.1999 ma solo "una carta" che il suocero aveva tra le mani e che lo stesso avrebbe dichiarato "se non scende Fxxxxle a firmare questa carta mi ammazzo".

Per il carattere generico delle dichiarazioni rese dal teste non può dirsi provato il collegamento tra l'asserita minaccia e la scrittura privata del 15.6.1999, potendo l'episodio riferito collegarli alla sottoscrizione di qualsiasi documento.

In ogni caso, non pare che la vicenda, come prospettata dalla stessa parte attrice, possa integrare un'ipotesi di violenza morale.

**Infatti, la violenza morale è causa di annullamento del contratto quando si minaccia un male ingiusto e notevole per sé** La Nuova Procedura Civile  
Direttore Scientifico: Luigi Viola **o per i propri familiari (artt. 1435 e 1436 c.c. ), non rientra in tale ipotesi la minaccia che taluno faccia di fare del male a se stesso.**

Tale minaccia, inoltre, non appare idonea ad influenzare la volontà del contraente xxxxxx: tenuto conto del contesto in cui sarebbe maturata, dell'età figlio, ormai autonomo rispetto al padre, dei rapporti patrimoniali intercorsi, che denotano una considerevole disponibilità dei genitori ad aiutare il figlio nella propria attività, del contenuto della scrittura, con cui xxxxx veniva sollevato da tutti i debiti con gli istituti di credito, ed, infine, delle modalità con cui la minaccia si sarebbe consumata, il padre, infatti, avrebbe atteso il figlio in macchina, fuori casa sua, per l'intera notte, con un atteggiamento inerte più vicino alla preghiera che alla minaccia.

### **Sulla domanda di rilascio dell'immobile ed usucapione.**

Bernardi Paolo ha chiesto la restituzione degli immobili siti in Terlizzi, viale dei Liliu 33, detenuti da xxxx senza titolo, essendo il contratto di comodato stipulato dalla madre xx con il fratello xxxxxx scaduto alla data del 30 dicembre 2002, nonché il pagamento di un'indennità di occupazione dal 30 dicembre 2002 sino all'effettivo rilascio.

La domanda deve essere accolta.

Berardi Paolo ha dato prova della titolarità dei beni immobili di cui chiede il rilascio producendo l'atto di donazione del 18.6.1999, con cui detti beni sono stati a lui donati dai nonni xxxxx (cfr. atto di donazione a rogito del notaio xxxx, doc. 4 fascicolo di parte), nonché della scadenza al 30 dicembre 2002 del rapporto di comodato stipulato dalla madre xxxaria con il fratello xxxx (cfr. scrittura provata del 15.6.1999).

xxxx ha sostenuto di aver usucapito detti immobili.

L'assunto è infondato.

I testi escussi hanno confermato che xxxx, genitori di xx, avevano dato in godimento gli immobili per cui è causa al figlio nell'aprile del 1984 in occasione del suo matrimonio e che precedentemente xx abitava con i suoi genitori (cfr. dichiarazioni rese dai testi xxxxx ).

Difettano, quindi, gli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, cioè il possesso, pacifico ed ininterrotto, del bene, cum animo domini et rem sibi habendi, per la durata stabilita dalla legge, sia perché l'immobile veniva concesso in comodato dai genitori al figlio, che pertanto ne godeva a titolo di detentore e non di possessore, sia perché, in ogni caso, non risulta decorso il termine ventennale dalla data dell'inizio del godimento alla data di proposizione del giudizio.

L'infondatezza della richiesta di usucapione determina l'accoglimento della domanda di rilascio degli immobili e la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità , in caso di occupazione *sine titulo* di un immobile altrui il danno subito dal proprietario è *in re ipsa*, nel senso che lo stesso discende dalla perdita, totale o parziale, della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera (cfr. es. Cass., 8.6.1979, n.3256; Cass., 8.11.1985, n. 5459; Cass., 27.7.1988, n. 4779; Cass., 11.3.1995, n. 2859; Cass.,4.2.1998, n. 1123; Cass., 18.12.1999, n. 1373; Cass., 21.1.2000, n. 649; Cass., 5.11.2001, n. 13630;Cass., 7.6.2001, n. 7692; Cass., 18/01/2006, n. 827; Cass., 8.3.2010, n. 5568).

In ordine alla quantificazione del danno occorre procedere ad una valutazione equitativa del medesimo, non essendo condivisibile le conclusioni assunte dal CTU con l'elaborato peritale depositato il 24.4.2007

Il tecnico, infatti, ha proceduto alla determinazione del valore locativo dell'immobile alla data del 30.12.2002 secondo i parametri della legge 27 luglio 1978 n. 392 che indica il valore locativo quale prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo, ai fini dell'individuazione dell'equo canone.

Di contro, si ritiene che il risarcimento del danno da occupazione sine titolo di un bene deve essere parametrato al valore locativo del cespite inteso quale indennità mensile per il mancato godimento del bene.

Tale indennità deve essere in via equitativa determinata in euro 150,00 mensile tenendo conto dell'ubicazione dell'edificio in zona non centrale, della vetustà dell'edificio costruito nel 1981, del discreto stato di conservazione, delle ridotte dimensioni dei locali al piano terra ed interrato, ma soprattutto della circostanza che l'immobile occupato costituisce una porzione dell'appartamento e, pertanto, il godimento del medesimo da parte del titolare non potrebbe che esserne parziale.

L'attore, deve, quindi essere condannato al pagamento della somma di euro 150,00 mensili dal 31.12.200 fino al rilascio.

#### **Sulle spese di lite.**

Residua la decisione sulle spese di lite che, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55 del 2014, sono poste a carico della parte soccombente xxxxxxx

Anche le spese di CTU, per il medesimo principio della soccombenza, sono poste definitivamente a carico di xxxxxxx

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- a) condanna xxxx all'immediato rilascio in favore di xxxaolo della metà dell'immobile sito in xxxx identificato a catasto al foglio xxxx nonché dei locali al piano terra ed interrato identificati al sub 5 ed 1;
- b) condanna xxxx al pagamento in favore di xxxxx somma di euro 150,00 mensile dal 30.12.2002 sino al rilascio dei predetti immobili.
- c) condanna xxxxxx alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 14.411,00 per compensi ed euro 150,00 per spese in favore di xxxxieco xxx Pxxxx ed in euro 11.377,30 in favore di xxx xxxxx, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa se e come per legge.
- d) pone le spese di CTU definitivamente a carico di xxxxxxx

Andria, 23.10.2015

Il giudice  
dott.ssa Sandra Moselli